



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Massimo Gagliardi	Presidente
Alfredo Grasselli	Presidente Aggiunto
Emanuele Scatola	Primo Referendario (relatore)
Ilaria Cirillo	Primo Referendario (relatore e estensore)
Domenico Cerqua	Primo Referendario (relatore e estensore)
Stefania Calcari	Primo Referendario (relatore)
Tommaso Martino	Primo Referendario (relatore)
Giovanna Olivadese	Primo Referendario (relatore)
Alessandro De Santis	Referendario (relatore)
Ilvio Pannullo	Referendario (relatore)
Marco Nappi Quintiliano	Referendario (relatore)
Concetta Ilaria Ammendola	Referendario (relatore)

nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2025

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2024.

VISTA la nota prot. regionale n. 2025 - 9737/U.D.C.P./GAB/GAB del 29 aprile 2025 acquisito il 30 aprile 2025 al prot. della Sezione n. 2684, relativa alla trasmissione del progetto di rendiconto 2024;

VISTO il combinato disposto dell'art. 100 comma 2 e 103, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'art. 5, comma 1, lett. a) della L. cost. n. 1/2012 e l'art. 20 della L. n. 243/2012;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni (da innanzi, anche “T.U. Corte dei conti”) e il decreto legislativo del 28 agosto 2016, n. 174, recante il “Codice di giustizia contabile” (c.g.c.); VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i Regolamenti UE n. 549/2013, n. 1046/2018 e n. 2092/2020;

VISTA l’Ordinanza presidenziale n. 112 del 18 settembre 2025, di convocazione della audizione istruttoria collegiale prodromica al giudizio di parificazione;

SENTITI, in audizione istruttoria collegiale del 1° ottobre 2025, i rappresentanti della Regione, alla presenza della Procura, all’esito delle memorie trasmesse dalla Regione a mezzo p.e.c., in data 29 settembre 2025, prot. n. 2025-21461/U.D.C.P./GAB /GAB e in data 2 ottobre 2025 con nota prot. 0496322/2025, acquisite rispettivamente al prot. C.d.c. n. 0007472 del 29 settembre 2025 e n. 0007841, del 3 ottobre 2025;

VISTO il Decreto presidenziale di convocazione dell’udienza pubblica n. 19, del 1° ottobre 2025;

VISTA la memoria del Procuratore regionale prot. n. 156, del 2 ottobre 2025, acquisita in pari data al n. 7826 di protocollo della Sezione;

VISTE le ulteriori precisazioni trasmesse dalla Regione con la nota prot. 2025-0021926/UDCP/GAB/GAB del 6/10/2025 e acquisite al prot. n. 7919 della Sezione in pari data;

VISTO l’atto di intervento volontario pervenuto in data 1° ottobre 2025 e acquisito in pari data al prot. di questa Sezione n. 7751;

VISTI gli atti, i documenti e le memorie in atti;

UDITO il relatore, Primo Referendario Domenico Cerqua;

UDITE le conclusioni orali del Presidente della Regione e del Procuratore regionale nell’udienza pubblica del 7 ottobre 2025;

Svolgimento del giudizio

1. L’odierno giudizio ha ad oggetto il rendiconto generale per l’esercizio 2024, predisposto dalla Regione Campania ai sensi degli articoli 18 e 63 del D.Lgs. n. 118/2011, trasmesso a questa Sezione in data 29 aprile 2025 con la nota di accompagnamento prot. 2025-9737/U.D.C.P./GAB/GAB (acquisita il 30 aprile 2025 al n. 2684 di protocollo della Sezione).

Con la relazione di deferimento, allegata all'Ordinanza presidenziale n. 112/2025, del 18 settembre 2025, è stato definito il *thema decidendum*, alla luce delle eccezioni, delle deduzioni e conclusioni formulate dall'Amministrazione regionale, emerse nel corso dell'istruttoria e della discussione in sede di udienza cd. di "preparifica".

La Regione Campania, che solo successivamente al ricevimento della relazione di deferimento ha fatto pervenire gli ultimi riscontri istruttori a suo tempo richiesti (*cfr.* nota prot. 2025-20803/U.D.C.P./GAB/GAB del 18 settembre 2025, acquisito il 22 settembre al n. 0006803 di prot. della Sezione), ha successivamente inviato le proprie memorie, a mezzo p.e.c., il 29 settembre 2025 con nota prot. 2025-21461/U.D.C.P./GAB /GAB, acquisita nella stessa data al n. 0007472 di prot. della Sezione, integrandole successivamente con nota prot. 0496322/2025 del 2 ottobre 2025 (acquisita il 3 ottobre al n. 0007841 di prot. della Sezione) e con nota prot. 2025-21926/UDCP/GAB/GAB del 06/10/2025 (acquisita in pari data al n. 0007912 di prot. della Sezione). La Procura erariale ha trasmesso le proprie conclusioni con la nota prot. n. 000156, del 2 ottobre 2025, acquisita in pari data al n. 0007826 di protocollo della Sezione.

Nell'udienza camerale del 1° ottobre 2025 sono stati ascoltati i rappresentanti della Regione alla presenza della Procura.

Con successivo Decreto presidenziale n. 19, del 1° ottobre 2025, è stata fissata l'udienza pubblica per la discussione finale sul progetto di rendiconto generale 2024 della Regione Campania.

All'odierna pubblica udienza le Parti hanno esposto le proprie tesi, confermando quanto già riferito nelle memorie scritte.

Il Procuratore regionale ha concluso chiedendo di procedere alla parificazione del rendiconto regionale dell'esercizio 2024, nei limiti e con le precisazioni e considerazioni contenute nella propria memoria, relative ad alcuni profili finanziari e gestionali.

2. L'analisi della Sezione ha preso l'abbrivio dall'esame dei saldi fondamentali del rendiconto generale, conformemente agli insegnamenti della Corte costituzionale (v. sentenze nn. 48/2019 e 4/2020). Come chiarito dalla Consulta, infatti, nell'ambito dell'armonizzazione della finanza pubblica, il rendiconto assume analogo rilievo a quello del bilancio di previsione, *"operando sinergicamente con esso, nella comune funzione di complessiva legittimazione dell'operato dell'amministrazione nell'ambito del ciclo di bilancio, e nel costituire la base per la costruzione dei dati nazionali utili alla programmazione finanziaria dello*

Stato, alla verifica dell'osservanza degli impegni assunti a livello nazionale ed europeo, alla determinazione delle conseguenti manovre di bilancio". Proprio per favorire le predette finalità, il rendiconto deve contenere degli elementi indefettibili, in coerenza con le risultanze degli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, puntualmente indicati dalla giurisprudenza costituzionale (v. Corte costituzionale, sentenza n. 4/2020, *cit.*) ed essenzialmente riconducibili a tre voci fondamentali: a) il *risultato di amministrazione*, espresso secondo l'art. 42 del decreto in questione; b) il *risultato della gestione annuale* inerente al rendiconto; c) lo stato dell'*indebitamento* e delle eventuali passività dell'ente applicate agli esercizi futuri (v. Corte costituzionale, sentenza n. 49 del 2018).

2.1. L'istruttoria e la successiva Relazione di deferimento hanno avuto ad oggetto, oltre ai predetti elementi indefettibili, la verifica dell'effettivo recupero del disavanzo, dell'attendibilità delle principali componenti del risultato di amministrazione e in particolare della congruità degli accantonamenti e la corretta definizione del perimetro sanitario. Infine, sono stati ulteriormente sviluppati alcuni ambiti di indagine, anche in relazione alle riserve di cui alla precedente decisione di parifica n. 250/2024/PARI, connessi alla spesa di personale, alla spesa sanitaria, alle società partecipate, al trasporto pubblico locale ed alla gestione dei fondi europei. Per la prima volta, per il giudizio di parificazione del Rendiconto generale regionale è stata svolta la verifica dell'affidabilità e della regolarità delle scritture contabili (cd. "D.A.S. da *"Déclaration d'Assurance"*) seguendo la metodologia impiegata dalla Corte dei conti europea (v. Relazione allegata, parte undicesima).

3. Il 1° ottobre 2025 è stato depositato un atto di intervento volontario (acquisito in pari data al n. 7751 di prot. di questa Sezione) nell'interesse di alcuni dipendenti del Consiglio regionale attualmente in pensione e di altri in servizio, nel quale è stato chiesto che la Corte, nel rendere la sua decisione, si pronunci *"sulla legittimità delle attività di recupero poste in essere dal Consiglio Regionale della Campania"* a seguito della sentenza della Consulta n. 146/2019, che ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni di legge regionale, *"anche fornendo criteri delle decisioni già rese con riferimento alle disposizioni normative"* richiamate nell'atto.

Motivi della decisione

1. Attenendo al profilo della corretta instaurazione del contraddittorio, va esaminata la questione concernente l'ammissibilità dell'intervento volontario dispiegato da alcuni

dipendenti del Consiglio regionale (pensionati e in servizio) mediante deposito di memoria da parte del difensore Avv. Giuseppe Pellegrino.

L'intervento in questione è inammissibile, per una pluralità di motivi concorrenti.

Come è noto, la disciplina delle "forme" del giudizio di parifica è particolarmente scarna.

L'unica disposizione espressa, in relazione al giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato, è contenuta nell'articolo 40 del T.U. delle norme della Corte dei conti di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (che disciplina alcuni profili dell'istituto negli articoli da 39 a 41), secondo cui "[l]a Corte delibera sul rendiconto generale dello Stato a Sezioni riunite e con le formalità della sua giurisdizione contenziosa".

La previsione è richiamata, con riferimento ai procedimenti di parificazione dei rendiconti regionali, nell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (sostituito dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213), secondo cui "[i]l rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".

Al riguardo, come noto, le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno di recente affermato che "Le "formalità" richiamate dall'art. 40 TU C.d.c, sono unicamente quelle che, in sede di giurisdizione contenziosa, regolano la trattazione in udienza pubblica, la deliberazione delle questioni e la decisione della causa" (cfr. Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sentenza 11 dicembre 2024, n. 34). Dunque, il richiamo alla "giurisdizione contenziosa" non si estenderebbe ai relativi istituti processuali.

Tali conclusioni sono conseguenti all'avviso delle Sezioni riunite secondo cui nel giudizio di parificazione del rendiconto non sono riscontrabili i presupposti processuali d'esistenza di ogni processo: non la previsione legale "in astratto" di una *giurisdizione* (tantomeno contenziosa); non una *domanda*, non preesistendo alla parifica un illecito o una lesione, che attiva il diritto quale condizione dell'azione per conseguire un bene della vita; non una "*parte*" in senso tecnico-processuale, quale titolare della legittimazione processuale, nonché della legittimazione e dell'interesse ad agire ed a contraddire.

Ora, l'inconfigurabilità di un processo di "parti" esclude che sia possibile prospettare l'ammissibilità dell'istituto dell'*intervento* (principale o adesivo autonomo o adesivo dipendente).

Come noto in dottrina alle conclusioni del Supremo Collegio si è obiettato che il riferimento alle "formalità" della giurisdizione contenziosa non escluda la configurabilità di un

procedimento di natura giurisdizionale. Infatti, non a caso, la giurisprudenza costituzionale afferma l'inammissibilità di conflitti di attribuzione promossi da Regioni che lamentino un difetto di contraddittorio nell'ambito del giudizio di parifica, in quanto la funzione giurisdizionale *non* può essere censurata, nelle sue modalità di esercizio, mediante il ricorso "*per conflitto*". Ciò posto, anche ove si condividesse l'orientamento del Supremo Collegio le conclusioni non cambierebbero.

Infatti, non sarebbero state rispettate le regole del codice di rito contabile che delineano presupposti e condizioni dell'intervento nei giudizi *contenziosi*, cui si riferisce l'articolo 40 del T.U. Corte dei conti.

Al riguardo va richiamato il disposto dell'articolo 85 del codice di giustizia contabile, anche in relazione all'articolo 7 c.g.c., secondo cui il processo contabile, in generale, si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III, del medesimo codice (rito ordinario del processo di responsabilità).

In particolare, l'articolo 85 c.g.c. detta la disciplina dell'intervento di terzo nell'ambito del giudizio di responsabilità, stabilendo che "*[c]hiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa, quando vi ha un interesse qualificato meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione*".

Dunque, nel processo contabile di responsabilità è consentito, unicamente, l'intervento volontario, declinato in termini di intervento *ad adiuvandum* (cd. intervento adesivo dipendente), a sostegno delle ragioni del pubblico ministero.

Peraltro, l'intervento *adesivo dipendente* nel processo innanzi alla Corte dei conti, per essere ammissibile, necessita della prova dell'avvenuta notifica alle parti in causa dell'atto di intervento, conformemente a quanto previsto dal citato articolo 85 c.g.c.

Nella fattispecie, non si è al cospetto di un intervento *ad adiuvandum*, né comunque vi è la prova dell'avvenuta notifica dell'atto alle parti.

L'intervento depositato non può qualificarsi come adesivo dipendente in quanto gli interventori, nella qualità di dipendenti del Consiglio Regionale attualmente in pensione o in servizio, hanno chiesto alla Sezione di pronunciarsi "*sulla legittimità delle attività di recupero poste in essere dal Consiglio Regionale della Campania*" a seguito della sentenza della Consulta n. 146/2019, che ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni di legge regionale, "*anche fornendo criteri delle decisioni già rese con riferimento alle disposizioni normative*" richiamate nell'atto".

Nessuna di tali richieste è stata formulata dal Procuratore regionale, con la conseguenza della radicale inammissibilità dello spiegato intervento.

È ben vero che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 7, “[i]n ogni caso, per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile” e “le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi generali”.

Ma sul piano sistematico deve ritenersi che i meccanismi di etero-integrazione possono operare solo in presenza di lacune non colmabili con norme del codice di giustizia contabile. Orbene, come rilevato, il processo contabile di natura contenziosa consente espressamente la sola possibilità di un intervento adesivo dipendente, a sostegno delle conclusioni del pubblico ministero, pertanto concludendo sul punto, la memoria di intervento, come già anticipato, è da ritenersi inammissibile.

2. Il D.L. n. 174/2012, conv. dalla L. n. 213/2012, nel potenziare i controlli sugli enti territoriali, ha esteso espressamente il giudizio di parificazione sul “rendiconto generale” alle regioni a statuto ordinario. La novella normativa del 2012 si è rivelata fondamentale nell’ottica dell’attuazione delle riforme costituzionali del Titolo V (L. cost. n. 3/2001) e del diritto del bilancio (L. cost. n. 1/2012), strettamente connessa all’appartenenza dell’Italia alla comunità “politica” dell’Unione europea. La riforma si inserisce sulla scia dell’attuazione dell’art. 81, comma 6, Cost. ed in particolare, integra il quadro normativo presupposto dall’art. 20 della L. n. 243/2012, garantendo la tutela dei beni-valori che il bilancio e il suo diritto presidiano, in primo luogo, il principio democratico e l’uguaglianza nell’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

2.1. Il Legislatore ha disposto che “il rendiconto regionale [sia] parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39 , 40 e 41 del Testo Unico di cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214”; che “alla decisione di parifica [sia] allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità ed alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l’equilibrio del bilancio e di migliorare l’efficacia e l’efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale” (con l’art. 1, comma 5, del D.L. n. 174/2012).

A mente del richiamato articolo 40, la Corte dei conti delibera sul rendiconto “con le formalità della sua giurisdizione contenziosa”. La Corte costituzionale ha contribuito a delineare la fondamentale attività ascritta, nel giudizio di parifica, al Giudice contabile consistente

nell'accertamento *"del risultato di amministrazione, nonché eventuali illegittimità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"* (v. Corte costituzionale, sentenza n. 138/2019). Infatti, il predetto accertamento è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di *"equilibrio dei bilancio"* (v. Corte costituzionale, sentenza n. 247/2017).

La necessità del rispetto del rito contenzioso è stata evidenziata dalla Consulta nella sentenza n. 89/2017 che ha individuato i tratti identitari della *"giurisdizionalità"* della sua funzione. Il giudice contabile, quindi, è chiamato a giudicare sulla base di un parametro normativo e per mezzo di forme che impongono contraddittorio e giustiziabilità, con riguardo ad un *thema decidendum* delimitato, incentrato sulla correttezza e sincerità dei saldi del bilancio, delle poste (perimetrazione oggettiva) e del consolidamento degli organi che vi concorrono (perimetrazione soggettiva), come definito nella relazione di deferimento del magistrato istruttore. Con la sentenza n. 184 del 2022, la Corte costituzionale è ritornata sulla natura e sulle funzioni del giudizio di parifica, definendo la decisione come il risultato dell'esercizio di una funzione di controllo – garanzia ad esito dicotomico (parifica /non parifica) a cui accede l'eventuale impugnativa dinanzi alle SS RR. in speciale composizione, in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione, rappresentati nel rendiconto, al diritto del bilancio e, in specie, ai principi di legalità costituzionale in tema di finanza pubblica.

Il controllo di stretta legalità finanziaria (v. *ex multis* Corte cost. sentenze nn. 101/2018, 189/2020, 184/2022), nel rispetto delle garanzie procedimentali e partecipative delle parti, svolto dalle sezioni regionali rappresenta una fase necessaria ed indefettibile per l'esercizio della giurisdizione contabile; ciò non comporta, tuttavia una *"giurisdizionalizzazione"* della funzione di controllo, bensì il necessario impiego delle forme giurisdizionali per lo svolgimento dell'attività di controllo, assicurando le garanzie di cui all'art. 111 Cost. e 24 Cost. e la possibilità di impugnare la decisione resa dalle Sezioni regionali di controllo davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera e), cod. giust. contabile. Ciò in considerazione *"della potenziale lesività delle decisioni di parificazione delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli stessi enti controllati e dell'eventualità che l'interesse alla legalità finanziaria, perseguito dall'ente controllante, connesso a quello dei contribuenti, ove distinto e divergente dall'interesse degli enti controllati, possa essere illegittimamente sacrificato"* (v. Corte cost. sentenze nn. 184/2022,

196 / 2018 e n. 89 / 2017). Tale lettura discende da una sostanziale integrazione delle funzioni di controllo e giurisdizione di cui agli artt. 100 e 103 Cost.

Proprio sulla necessità di garantire nell'ambito dei controlli di legalità finanziaria, l'applicazione degli istituti processuali che connotano la funzione giurisdizionale, la Consulta è da ultimo intervenuta con la sentenza n. 89/2023 rimarcando la necessità di garantire prioritariamente il diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost. quando le decisioni della Corte dei conti non hanno natura collaborativa, ma incidono in modo lesivo sulla posizione dei controllati, ribadendo la necessità, in tal caso, di assicurare la tutela giurisdizionale ex art. 11 c.g.c. delle deliberazioni in materia di contabilità pubblica. Tale lettura ermeneutica è stata da ultimo condivisa dalle SS.UU. della Cassazione che si sono pronunciate con l'Ordinanza n. 304/2023 su un ricorso per eccesso di potere giurisdizionale, confermando la posizione della Consulta.

2.2 L'oggetto principale della decisione di parificazione è dunque il saldo rappresentato dal risultato di amministrazione (v. Corte costituzionale, sentenza n. 138/2019), che deve essere idoneo ad esprimere gli equilibri economici e finanziari dell'ente (v. Corte costituzionale, sentenza n. 49/2018). Il riscontro della correttezza del processo logico - matematico che consente di arrivare a tale saldo (parificazione) e la verifica della sua conformità alle prescrizioni di legge e costituzionali (verificazione) costituisce, pertanto, l'oggetto del giudizio dinanzi al Giudice contabile.

La parifica del rendiconto regionale non rileva solo sul piano della corrispondenza formale di poste contabili ma opera, soprattutto, in termini di veridicità, attendibilità e sostenibilità di tali risultanze, rispetto al conseguimento dell'obiettivo fondamentale, costituito dall'equilibrio effettivo e strutturale del bilancio, quale bene pubblico, e dalla prevenzione dei rischi di squilibrio. Infatti, come rimarcato dalla Consulta *“gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118 del 2011, in tema di armonizzazione dei conti pubblici, non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma risultano strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio regionale”* (v. Corte costituzionale, sentenza n. 279/2016).

D'altra parte, in considerazione del nesso assiologico con la cd. “contabilità di mandato”, il rendiconto “di quanto realizzato” e del “consumo delle risorse impiegate” impongono la trasparenza dei conti, a garanzia del controllo democratico da parte dei cittadini del mandato elettorale e al contempo, come “grimaldello” per la responsabilizzazione degli

amministratori nello svolgimento del *munus publicum*.

3. L'esame dei saldi fondamentali non può che partire dal risultato di amministrazione che nel 2024 ha avuto le risultanze riportate nel seguente prospetto:

Risultato di amministrazione	2024
Fondo cassa al 1° gennaio	1.176.975.801,18
Riscossioni	31.294.442.159,09
Pagamenti	31.103.237.410,95
Saldo di cassa al 31 dicembre	1.368.180.549,32
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	1.368.180.549,32
Residui attivi	10.640.609.563,29
Residui passivi	8.728.071.795,01
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	547.041.865,19
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	527.976.398,13
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	2.205.700.054,28
Composizione del risultato di amministrazione	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	553.034.233,89
Fondo residui perenti	331.606.536,25
Fondo anticipazioni di liquidità	2.009.479.675,56
Fondo perdite società partecipate	7.677.227,00
Fondo rischi da contenzioso	546.572.620,36
Altri accantonamenti	322.502.898,46
Totale parte accantonata	3.770.873.191,52
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	211.674.265,67
Vincoli derivanti da trasferimenti	906.864.823,10
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	61.736.117,36
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata	1.180.275.206,13
Totale parte disponibile	-2.745.448.343,37

Tabella 1 - Fonte: dati forniti dalla Regione e rielaborati dalla Sezione

Il risultato di amministrazione "disponibile", sebbene ancora negativo per euro 2.745.448.343,37, segna una costante riduzione sin dal 2015, con un'accelerazione nell'esercizio esaminato in cui la Regione è riuscita a conseguire un obiettivo di riduzione di 386.177.709,87 euro, maggiore rispetto a quello programmato pari ad 207.472.467,06 euro, migliorando rispetto al 2023 il risultato di amministrazione per euro 593.650.176,92.

4. Più nel dettaglio, quanto alla gestione di cassa, l'esame dei relativi dati contabili ha evidenziato al 31.12.2024, la presenza di uno *stock* finale di euro 1.368.180.549,32 in aumento rispetto all'esercizio precedente di euro 191.204.748,14, effetto di un saldo positivo tra riscossioni complessive (pari a euro 31.294.442.159,09) e pagamenti complessivi (euro 31.103.237.410,95).

GESTIONE DI CASSA - RISCOSSIONI

ENTRATE	Stanziamenti di Cassa			Incassi	
	Iniziali	Finali	Scostam. %	Importo	% realizzo
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	15.080.994.365,83	15.888.187.886,19	5,35	13.694.615.990,39	86,19
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.197.692.015,22	2.751.624.507,28	25,21	1.584.481.329,24	57,58
Titolo 3 - Entrate extratributarie	814.901.123,42	1.074.720.032,21	31,88	554.183.577,67	51,57
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.561.728.111,04	6.430.826.879,12	15,63	2.066.200.980,07	32,13
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	10.439.463.188,20	11.828.623.805,02	13,31	10.535.137.612,92	89,06
Totale entrate finali	34.094.778.803,71	37.973.983.109,82	11,38	28.434.619.490,29	74,88
Titolo 6 - Accensione di prestiti	357.054,70	453.148.000,00	12,68	0,00	100
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto Tesoriere/cassiere	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.958.987.645,00	4.314.024.184,44	-13,01	2.406.674.668,80	55,79
Totale entrate 2024	40.054.123.503,41	43.741.155.294,26	9,21	31.294.442.159,09	71,54

Tabella 2 - Fonte: dati forniti dalla Regione e rielaborati dalla Sezione

GESTIONE DI CASSA - PAGAMENTI

SPESE	Stanziamenti di Cassa			Pagamenti	
	Iniziali	Finali	Scostam. %	Importo	% realizzo
Titolo 1 -Spese correnti	17.480.570.400,37	19.403.470.033,71	11,00	15.859.538.288,22	81,74
Titolo 2 -Spese in conto capitale	6.671.352.225,65	8.191.040.645,70	22,78	2.127.294.245,94	25,97
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	10.452.038.861,45	11.788.873.500,71	12,79	10.015.451.938,40	84,96
Totale spese finali	34.603.961.487,47	39.383.384.180,12	13,81	28.002.284.472,56	71,10
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	291.174.370,94	708.096.052,31	143,19	702.809.559,33	99,25
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.958.987.645,00	3.826.650.863,01	-22,83	2.398.143.379,06	62,67
Totale spese 2024	40.854.123.503,41	44.918.131.095,44	9,95	31.103.237.410,95	69,24

Tabella 3 - Fonte: dati forniti dalla Regione e rielaborati dalla Sezione

SALDO DELLA GESTIONE DI CASSA

Fondo di cassa iniziale	1.176.975.801,18
Riscossioni totali	31.294.442.159,09
Pagamenti totali	31.103.237.410,95
Fondo di cassa finale	1.368.180.549,32

Tabella 4 - Fonte: dati forniti dalla Regione e rielaborati dalla Sezione

Il saldo finale di cassa, pari a euro 1.368.180.549,32, coincide con quello esposto nel conto del Tesoriere.

La *cassa ordinaria* al 31 dicembre 2024 non presentava alcun debito nei confronti della *cassa sanità* per anticipazioni temporanee di liquidità non ricostituite al 31 dicembre 2024.

Il Collegio, valuta positivamente che nell'esercizio in esame diversamente da quanto avvenuto in tutti gli esercizi precedenti, la Regione sia riuscita a restituire alla cassa sanitaria le anticipazioni di liquidità entro il termine dell'esercizio, riportando l'impiego dello strumento in esame nel richiamato perimetro normativo.

5. Il saldo della *gestione complessiva dei residui* ha invece registrato i seguenti valori

EQUILIBRIO DELLA GESTIONE RESIDUALE	
ENTRATE - Riscossioni in Conto Residui	2024
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	820.780.588,75
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	212.019.973,34
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	109.438.359,88
Totale Riscossioni Correnti (A)	1.142.238.921,97
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.627.098.258,63
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.217.269.531,40
TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	772.777.221,99
Totale Riscossioni (B)	4.759.383.933,99
SPESE - Pagamenti in Conto Residui	
TITOLO 1 - Spese correnti	2.225.612.079,07
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	611.040.049,81
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.461.556,55
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	784.535.655,43
Totale Pagamenti (C)	3.622.649.340,86
SALDO RISCOSSIONI PAGAMENTI DI PARTE CORRENTE (D = A - Spese Correnti)	-1.083.373.157,10
SALDO RISCOSSIONI PAGAMENTI IN C/RESIDUI (E = B - C)	1.136.734.593,13
Residui Attivi da Residui al 31/12/2024 (F)	5.395.492.638,33
Residui Passivi da Residui al 31/12/2024 (G)	4.788.361.267,44
SALDO GESTIONE RESIDUALE DA RESIDUI (H = F - G)	607.131.370,89
SALDO DELLA MASSA RESIDUALE (I = E + H)	1.743.865.964,02

Fondo Cassa al 01/01/2024 = L	1.176.975.801,18
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI (M = I + L)	2.920.841.765,20
Residui Attivi Finali al 31/12/2024 (N)	10.640.609.563,29
Residui Passivi Finali al 31/12/2024 (O)	8.728.071.795,01
SALDO DELLA GESTIONE RESIDUALE COMPLESSIVA (P = N - O)	1.912.537.768,28

Tabella 5 - Fonte: dati forniti dalla Regione e rielaborati dalla Sezione

La Giunta regionale con la deliberazione n. 208 del 17.04.2025 ha preso atto dell'attività di ricognizione ordinaria dei residui attivi e passivi provenienti dalla gestione residuale al 31.12.2024, nonché dei residui attivi provenienti dall'esercizio 2023 e precedenti (residui da gestione residuale), evidenziando RR.AA. insussistenti al 31.12.2024, per euro 343.212.202,73, mentre RR.PP. provenienti dall'esercizio 2023 e precedenti (residui da gestione residuale), insussistenti o prescritti al 31 dicembre 2024, per euro 322.273.230,15.

6. Per quel che concerne il **risultato di gestione di competenza**, la Regione ha realizzato un *surplus* pari a euro 513.847.202,88, pur considerando la copertura della quota di disavanzo di euro 205.615.340,87, come emerge dal seguente stralcio del quadro generale riassuntivo:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO					
Entrate	Accertamenti	Incassi	Spese	Impegni	Pagamenti
Totale entrate finali	29.692.966.806,77	28.434.619.490,29	Totale spese finali	30.158.446.958,36	28.002.284.472,56
Totale complessivo entrate	35.149.997.107,50	32.471.417.960,27	Totale complessivo spese	34.712.269.003,60	31.103.237.410,95
Disavanzo di competenza	0,00		Avanzo di competenza/Fondo di cassa	437.728.103,90	1.368.180.549,32
Totale a pareggio	33.358.865.652,66	29.573.246.460,86	Totale a pareggio	35.149.997.107,50	32.471.417.960,27

Tabella 6 - Fonte: dati forniti dalla Regione e rielaborati dalla Sezione

7. Quanto alla verifica del rispetto dell'equilibrio di bilancio, la Regione ha conseguito valori positivi sia per il risultato di competenza (D1), sia per l'equilibrio di bilancio (D2), sia per l'equilibrio complessivo (D3), come si evince dal seguente prospetto:

EQUILIBRI DI BILANCIO	
A) Equilibrio di parte corrente	
Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	2.156.398.932,83
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente	207.472.467,06
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	574.310.099,98
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in c/capitale iscritto in entrata	0,00

Entrate titoli 1-2-3	16.595.507.069,52
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	48.392,62
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	453.148.000,00
Spese correnti	15.473.823.832,30
<i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	5.039.558,36
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	547.041.865,19
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	146.373.460,80
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in c/cap.	177.459,43
Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se negativo) C/1)	0,01
Rimborso prestiti	702.809.559,33
<i>Di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	453.148.000,00
Fondo anticipazioni di liquidità	2.009.479.675,56
A/1) Risultato di competenza di parte corrente	692.234.175,27
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	100.324.891,83
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	27.871.109,75
A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	564.038.173,69
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	-70.614.659,54
A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente	634.652.833,23
B) Equilibrio di parte capitale	
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	58.631.471,16
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	580.481.453,47
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in c/capitale iscritto in entrata	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	3.083.453.380,55
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	15.974,86
Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6)	453.148.000,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	453.148.000,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	48.392,62
Spese in conto capitale	3.595.614.480,89
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	580.481.453,47
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	146.373.460,80
Fondo pluriennale di spesa - Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	177.459,43
B/1) Risultato di competenza in c/capitale	- 254.506.071,37
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	16.857.570,10
Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	44.391.503,24
B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale	- 315.755.144,71
Variazione accantonamenti in conto capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	- 25.563.578,78
B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale	- 290.191.565,93
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	10.014.006.356,70
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	10.013.990.381,85
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	15.974,86
C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza	- 0,01
C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio	- 0,01
C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo	- 0,01
D/1) Risultato di competenza	437.728.103,90
D/2) Equilibrio di bilancio (D/2 = A/2 + B/2)	248.283.028,98

D/3) Equilibrio complessivo ($D/3 = A/3 + B/3$)	344.461.267,30
---	-----------------------

Tabella 7 - Fonte: dati forniti dalla Regione e rielaborati dalla Sezione

8. La Regione ha rispettato, altresì, il limite posto dall'art. 62, comma 6, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Tale vincolo è finalizzato al contenimento della spesa per indebitamento ed è espresso dal rapporto tra gli interessi passivi (numeratore) e le entrate fiscali (denominatore) dalle quali sono escluse per legge, le cartolarizzazioni contratte per il finanziamento del disavanzo sanitario, in quanto operazione anteriore al 2007 (cfr., *infra*, l'articolo 1, comma 739, della legge n. 296/2006) e le anticipazioni straordinarie di liquidità (ai sensi e per gli effetti dell'art.1 co.13, art.2 co.1 e art. 3 co.4 del D. L. n. 35/13 e ss.mm.ii).

Nel corso dell'esercizio 2024 è stata effettuata un'operazione di *rifinanziamento* delle quote detenute da "FMS Wertmanagement" in cinque mutui in essere al 31.12.2023 (descritta nelle pagine 101-105 della Relazione sulla gestione 2024).

In sintesi, i cinque mutui (Repp. 5178, 5560, 5682, 4960 e 4961) erano tutti originariamente destinati al finanziamento delle spese per investimenti (ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, della legge n. 350 del 2003); i primi tre erano stati stipulati con un RTC costituito in data 14.02.2008, gli ultimi due con RTC costituiti in data 24.06.2008.

Tra i membri originari dei RTC figurava un soggetto, la DEPFA BANK plc, cui per effetto di trasferimento dei diritti e obblighi patrimoniali, fondati su titoli di data e contenuto non conosciuti, erano succedute due aventi causa, rispettivamente in qualità di titolare del rapporto contrattuale ("BAWAG", banca austriaca) e di titolare del credito ("FMS Wertmanagement"), istituzione di diritto pubblico.

Con nota del 19 marzo 2024 la FMS Wertmanagement ha comunicato "l'intenzione di smobilizzare tutte le posizioni finanziarie detenute in Italia, e ha presentato una proposta per il rifinanziamento delle proprie posizioni ad un valore sotto la pari in base ad un tasso di sconto in ragione d'anno commisurato al tasso BTP di durata media finanziaria equivalente più 150 basis points".

Le posizioni di credito di FMS Wertmanagement all'interno dei cinque mutui di cui in premessa all'atto della domanda presentavano un valore residuo al 31.12.2023 pari a euro 495.764.334,83" (Relazione, pag. 102).

Nel rinviare i dettagli alla relazione allegata alla presente decisione, in questa sede ci si limita ad osservare che la riferita operazione, come peraltro confermato dalla positiva relazione

dell'*advisor* finanziario (relazione del 16 luglio 2024) ha determinato un risparmio di 33.748.192,76 euro per la riduzione effettiva del debito, cui aggiungere ulteriori 34.799.559,66 euro per riduzione degli interessi stimata dalla Regione: nel complesso, minori oneri per complessivi 68.547.752,42 euro.

Al termine dell'esercizio 2024, la Regione Campania ha registrato una residua capacità per eventuale nuovo indebitamento per euro 295.062.394,03, in aumento rispetto all'omologo dato del 2023 pari ad euro 270.449.412,85.

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo allegato allo schema di rendiconto:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO CONSUNTIVO 2023 (art. 62, c. 6, Dlgs n. 118/2011)		
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011		Anno 2024
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	14.620.723.484,90
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	(-)	11.908.603.755,41
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)		2.712.119.729,49
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI		
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	(+)	542.423.945,90
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente	(-)	399.882.014,59
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	(-)	0,00
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	(-)	0,00
Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	(+)	0,00
I) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	152.520.462,71
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)		295.062.394,03
TOTALE DEBITO		
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	6.233.960.750,79
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE		6.233.960.750,79
DEBITO POTENZIALE		
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00

Tabella 8 - Fonte: dati forniti dalla Regione e rielaborati dalla Sezione

9. La verifica dei sopra riportati saldi fondamentali ha consentito di accertare la sostanziale attendibilità e veridicità del *risultato di amministrazione*, la cui entità è stata incisa in misura contenuta dalla pur rilevata sottostima del "*fondo rischi contenzioso*" e del "*fondo di accantonamento per debiti fuori bilancio non riconosciuti al 31.12*" (cfr. *infra*, § 10.5 e 10.6.2), fatti salvi i possibili effetti finanziari connessi ai profili di presunta illegittimità costituzionale di

alcune leggi di autorizzazione della spesa in relazione alle quali questa Sezione ha sollevato questioni di legittimità costituzionale (v. Ordinanze nn. 101, 102 e 103, del 3 marzo 2025).

9.1 Per completezza, si ricorda che sulla stabilità dei saldi dell'esercizio 2023, oggetto delle verifiche della Sezione e compendiate nella decisione n. 250 del 30 dicembre 2024, avrebbe potuto incidere il ricorso dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione, notificato il 29 gennaio 2025, con il quale la Regione Campania ha chiesto *“l'annullamento e/o la riforma in parte qua”* della decisione, ritenendo *“erronee ed in contrasto con la legge”* le seguenti parti la Relazione approvata con la medesima decisione:

- la parte quarta, relativa alle spese per il personale, con riferimento ad alcuni punti relativi al personale del Consiglio regionale della Campania;
- le parti e i capi in cui si sarebbe statuito che l'autorizzazione alla spesa dei 5.9 milioni di euro di cui al comma 9 dell'art. 65 della legge regionale 29.6.2021 n. 5 è da ritenersi riferita all'intero triennio 2021-2023 e non a ciascuna annualità del triennio;
- le parti e i capi in cui si sarebbe negata la possibilità di recuperare, attraverso le economie realizzate per la mancata utilizzazione delle capacità assunzionali, gli importi erogati in forza di normativa ritenuta incostituzionale, in applicazione delle previsioni di cui agli artt. 1, co. 226, della l. 28.12.2015 n. 208 e 4, co. 1, D.L. n. 16/2014 conv. in l. n. 68/2014.

Tuttavia, nelle more è stata depositata la sentenza n. 11/2025/DELC, del 29 luglio 2025, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

10. Come sopra evidenziato (v. §§ 2.1-2.2), in ragione della particolare funzione *“tutoria”* per gli equilibri di bilancio, significativa attenzione è stata riservata all'analisi degli accantonamenti.

10.1 Quanto al **fondo crediti di dubbia esigibilità**, a seguito dello specifico approfondimento condotto su di un campione significativo di residui, è emersa la sostanziale congruità dell'accantonamento

10.2 Per il **fondo residui perenti**, è stata rilevata la congruità dell'accantonamento considerata la copertura dello stock dei residui perenti in misura pari al 100,00%.

10.3 L'analisi del **fondo anticipazione di liquidità**, come già osservato nel corso del precedente ciclo di parifica, ha evidenziato che lo stesso è stato distinto dalla Regione in due segmenti, il *“FAL”* per euro 2.009.479.675,56 e, nell'ambito degli *“altri accantonamenti”*, il *“Fondo copertura allungamento D.L. 35/2013”*, per euro 14.532.922,37.

Sul punto, si ribadiscono le considerazioni già espresse dalla Sezione nella decisione n.

305/2023/PARI e ribadite anche nella decisione n. 250/2024/PARI quanto alla coerenza della modalità impiegata rispetto alla *ratio* della norma, volta a preservare gli equilibri e ad impedire un aumento ingiustificato della capacità di spesa, consentendo al contempo di conferire maggiore trasparenza e intellegibilità agli effetti dell'operazione di rinegoziazione attuata dalla Regione.

Nella richiamata decisione n. 250/2024/PARI il Collegio, riguardo al ricorso all'anticipazione di liquidità prevista dal decreto-legge n. 34/2020, ha osservato che la Regione Campania, con decorrenza dal rendiconto 2020, ha proceduto alla unilaterale e parziale modificazione delle singole quote di ripiano del disavanzo, attuata mediante lo stralcio dalla restante quota del *disavanzo* da riaccertamento straordinario dei residui dell'importo corrispondente alla richiamata anticipazione di liquidità (euro 29.893.607,42), contestualmente ancorandolo a un autonomo 'ritmo' di risanamento diverso da quello originariamente previsto per tale importo negli esercizi successivi.

In conseguenza delle descritte operazioni contabili, a decorrere dal bilancio di previsione 2021 la Regione procede ad assorbire la "nuova" componente di disavanzo secondo le quote annuali del piano di ammortamento dell'anticipazione, che coprono un arco temporale con scadenza nell'esercizio 2049 (alla stregua del relativo contratto di finanziamento, sottoscritto con Cassa DD.PP. il 31 luglio 2020).

Sul piano concreto, poiché la Regione rispetta l'obbligo di stanziare nei bilanci di previsione, prima di tutte le spese, la quota di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario, di euro 70.252.987,14, tale condotta ha sino ad ora determinato l'incremento del ritmo di ripiano, dato dall'ammontare complessivo della quota di disavanzo da assorbire aumentato in misura esattamente pari alle quote annuali di ammortamento dell'anticipazione *ex* D.L. 34/2020.

Tuttavia, la componente di euro 29.893.607,42 (stralciata nel 2020) risulta assoggettata a un periodo di ripiano con orizzonte ben più ampio di quello originariamente previsto per il ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario.

La Regione ha argomentato in ordine alle motivazioni contabili che hanno indotto a effettuare la diretta iscrizione, nei bilanci di previsione decorrenti dal 2021, di apparenti "quote di disavanzo" aggiuntive da recuperare, in corrispondenza dei valori della quota capitale dell'anticipazione di liquidità incassata *ex* art. 116 del D.L. n. 34/2020, richiamando l'esigenza di evitare che la contabilizzazione delle anticipazioni determini effetti espansivi

della spesa. A tal riguardo, il Collegio, pur comprendendo la riferita esigenza, cionondimeno ha ritenuto, per le motivazioni esposte nella decisione n. 250/2024/ PARI, che la scelta contabile di introdurre una nuova linea di disavanzo all'esclusivo scopo di assicurare, anche per cassa, risorse per la restituzione delle quote d'ammortamento della nuova anticipazione, non sia rispondente ai principi contabili.

Alla luce delle considerazioni espresse dalla Sezione, la Regione – non potendo intervenire sul rendiconto dell'esercizio 2024, sostanzialmente concluso alla data dei rilievi – ha manifestato l'intenzione di adottare la nuova contabilizzazione a decorrere dal rendiconto per l'esercizio in corso, “spostando” il medesimo importo delle quote di disavanzo ad un capitolo sul quale non si potrà procedere ad assumere impegni, registrando a fine esercizio la riduzione della relativa quota di FAL per tale importo (cfr. Relazione sulla gestione 2024).

10.4 In ordine al “*fondo perdite società partecipate*”, anche nel corso del presente ciclo di parifica è stata condotta un'analisi approfondita, riportata ampiamente nella Relazione allegata, che ha mostrato che la quantificazione del fondo è avvenuta impiegando i dati ufficiali e più aggiornati disponibili e la sostanziale congruità dell'accantonamento in notevole incremento rispetto agli esercizi 2022 e 2023.

10.5 Tra gli importi accantonati al risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 risulta valorizzato il “*fondo rischi ed oneri da contenzioso*” per euro 546.572.620,36, in diminuzione rispetto al precedente esercizio, in cui risultava pari ad euro 570.643.349,12.

Il predetto accantonamento è stato definito in applicazione dell'art. 2424 del Codice civile, del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al Dlgs n. 118/2011 § 5.2), del principio I.A.S. 37 e il principio O.I.C. 31, tenendo altresì conto delle ipotesi riconducibili al rischio con probabilità “*medio - bassa*” aderendo ai rilievi formulati da questa Sezione, compendiatamente nella decisione di parifica n. 249/2021/PARI (prima, infatti il rischio con probabilità “*medio - bassa*” era assimilato al rischio “*remoto*” e quindi non valorizzato).

Nella definizione dell'accantonamento, la Regione ha altresì considerato l'importo corrispondente ai “blocchi” per pignoramenti sul conto di Tesoreria unica intestato alla Regione Campania alla data del 31 dicembre 2024, pari complessivamente ad euro 121.339.425,08 (in leggero decremento rispetto al 2023 in cui era di euro 128.113.358,60). A tale importo è stato associato un parametro di valutazione del rischio pari al 70% del valore della pretesa.

A tal riguardo, il Collegio richiama l'attenzione della Regione sulla necessità di proseguire

nelle attività preordinate al superamento definitivo del fenomeno, di proporzioni ancora rilevanti.

La Sezione ha condotto, anche per il 2024, specifici approfondimenti volti a misurare la corretta costruzione del fondo in esame e quindi la sua congruità. In particolare, si è chiesto alla Regione di indicare l'eventuale inserimento nel fondo di giudizi in corso aventi ad oggetto opposizione a decreti ingiuntivi esecutivi ovvero a pronunce di merito esecutive.

Con la nota di riscontro dell'Avvocatura regionale (rif. prot. 0458995 del 18/09/2025) è stato trasmesso un elenco di 42 giudizi, alcuni dei quali riconducibili – in ritenuta assenza di controversie conseguenti a opposizione a decreti ingiuntivi esecutivi – a pronunce di merito esecutive.

Dall'analisi svolta è emerso che, per ciascun giudizio inserito nell'elenco trasmesso, la Regione ha effettuato un accantonamento valutando il rischio di soccombenza secondo i criteri sopra indicati, senza tener conto della circostanza che si tratta di provvedimenti giurisdizionali (almeno provvisoriamente) *esecutivi*.

Osserva il Collegio, tuttavia, che nel caso di provvedimenti giurisdizionali esecutivi, ancorché non definitivi, non risulta possibile procedere all'accantonamento al fondo contenzioso, attesa la sua *ratio* di accantonamento funzionale a neutralizzare il rischio di far fronte a maggiori spese legate a un contenzioso pendente, che giustifica la previsione contenuta nell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 (par. 5.2, lett. h) secondo cui l'obbligo di accantonamento sorge *“a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva [di] condanna[to] al pagamento di spese”*.

Conseguentemente, in caso di debiti accertati giudizialmente con pronuncia esecutiva, anche se non in via definitiva, l'obbligo di integrale pagamento dell'importo oggetto della condanna è immediatamente esigibile, generando a propria volta l'obbligo di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma, 1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011.

Risulta, allora, incongruo procedere, come accaduto nella fattispecie, ad accantonamenti (a titolo di fondo contenzioso) limitati a percentuali inferiori all'intero valore di ciascun debito e oscillanti tra il 10 e il 90 per cento degli importi. Ricorrendo tali casi, la Regione avrebbe dovuto accantonare l'intero valore della soccombenza al *“fondo di accantonamento per debiti fuori bilancio non riconosciuti al 31.12”* ove appunto non riconosciuti nel corso dell'esercizio.

Tenuto conto che il valore di tali provvedimenti (al netto del giudizio riportato al n. 42

dell'elenco trasmesso, su cui ci si soffermerà di seguito) è pari a complessivi 4.962.039,08 euro, in relazione ai quali la Regione ha effettuato un accantonamento a *"fondo rischi contenzioso"* pari a euro 4.216.540,32, emergono, quindi, mancati accantonamenti per euro 745.498,76.

La controversia censita al n. 42 dell'elenco contenente i giudizi con pronunce esecutive comunque inserite nel fondo contenzioso merita uno specifico approfondimento, tenuto conto dell'ingente valore della domanda. Si tratta di un giudizio relativo alla mancata corresponsione di un contributo per la realizzazione di opere, oggetto di sentenza della Corte di Appello di Napoli di condanna al pagamento di circa 43.500.000,00 di euro, non eseguita e per la quale pende ricorso in Cassazione promosso dalla Regione.

Per tale giudizio, l'Ente ha stimato un alto rischio di soccombenza finale e, conseguentemente, ha previsto un accantonamento di euro 39.150.000,00, corrispondente al 90% del valore della possibile condanna definitiva.

Valgono a tal riguardo le considerazioni già espresse con riferimento al non corretto impiego del fondo contenzioso, trattandosi di un debito fuori bilancio per il quale l'accantonamento (in attesa del pronto riconoscimento) avrebbe dovuto corrispondere al suo importo integrale. Con le memorie trasmesse in occasione dell'udienza di preparifica, la Regione ha segnalato, tuttavia, che nell'esercizio 2024, per il giudizio in esame, si era proceduto ad assumere con decreto dirigenziale n. 430 del 20/12/2024, sul cap. U06096, denominato *"Interporto Campano Spa - sentenza n. 3542/2020"* l'impegno n. 3240011195 di euro 40.597.411,00, poi reimputato e riscritto nel 2025 n. 3250004709". Tale circostanza avrebbe determinato, ad avviso della Regione una *"doppia copertura che in concreto comporta una sovrastima del Fondo Contenzioso"*. Tuttavia, l'impegno di euro 40.597.411,00 assunto sul capitolo U06096 è inferiore al valore della condanna in appello di euro 43.500.000,00, residuando un debito di euro 2.902.589,00 pari alla loro differenza, attualmente non coperto. Di tale differenziale la Regione terrà conto nell'ambito delle valutazioni che condurrà sulla misura dell'adeguamento del fondo per debiti fuori bilancio non riconosciuti al 31.12.

10.6 Quanto ai fondi ricompresi tra gli *"Altri accantonamenti"*. E' stata verificata positivamente la congruità dei fondi esaminati ed ivi contabilizzati, salvo per quanto si dirà in prosieguo con riferimento all' *"Accantonamento a fondo rischi per debiti fuori bilancio non riconosciuti al 31.12"*.

10.6.1. Con particolare riguardo al *"fondo rischi partecipate"* definito in euro 8.176.225,57 in

leggero aumento rispetto al 2023 in cui era pari a 7.856.784,27 euro, il Collegio rileva positivamente l'adeguamento da parte della Regione ai rilievi ed indicazioni fornite nella precedente decisione di parifica in ordine alla necessità di estendere la procedura di "circularizzazione" di cui all'art. 11, comma 6 lett. j del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. a tutti gli "enti strumentali e alle società controllate e partecipate" e ciò, evidentemente, senza tener conto della loro rilevanza ai fini dell'inserimento nel gruppo amministrazione locale (cd. G.A.P.) né del valore della partecipazione societaria che, quindi, può anche essere minoritaria.

10.6.2 Specifico approfondimento è stato condotto in riferimento all' "*Accantonamento a fondo rischi per debiti fuori bilancio non riconosciuti al 31.12*", pari ad **euro 19.171.733,59**, in crescita rispetto al 2023. La Regione ha riferito di aver riconosciuto complessivamente, al 6 agosto 2025 (data di riscontro alle richieste della Sezione) euro 8.381.908,67, di cui euro 3.582.783,73 relativi a debiti fuori bilancio maturati al 31/12/2024 ma non considerati ai fini della definizione del fondo in parola, che per tale ragione è quindi sottostimato in egual misura.

Sul punto, ad avviso del Collegio non sono decisive le controdeduzioni offerte dalla Regione in ordine alla presenza di plurimi fondi di accantonamento, tra cui anche quello per i rischi derivanti dal contenzioso.

Invero, i fondi di accantonamento impiegati per paralizzare il rischio di squilibri non rispondono alla stessa logica e non possono tra loro "compensarsi".

Mentre il fondo rischi contenzioso rinviene la propria *ratio* nell'esigenza di neutralizzare il rischio derivante dall'emersione di passività potenziali connesse a giudizi in corso, nel caso del fondo per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio maturati al 31.12 e non ancora riconosciuti la finalità è quella di garantire, previo censimento puntuale delle fattispecie di debito, la loro completa copertura al fine di attivare tempestivamente la procedura di riconoscimento.

Pertanto, ritiene il Collegio che il "*fondo di accantonamento per debiti fuori bilancio non riconosciuti al 31.12*", tenuto conto dell'accertata sottostima di euro 3.582.783,73 – per non aver incluso le fattispecie di debito maturate entro il termine dell'esercizio – non possa essere parificato. In sede di adeguamento del fondo in esame la Regione terrà conto, inoltre, degli importi corrispondenti a sentenze esecutive erroneamente considerate nel fondo contenzioso (supra, § 10.5).

11. Sul versante della spesa, particolare attenzione è stata dedicata alla circularizzazione dei

rapporti di debito-credito tra Regione Campania e le autonomie locali, onde accertare l'esistenza di eventuali disallineamenti contabili, oggetto di successiva disamina volta a comprenderne le cause.

L'analisi in argomento può, tra l'altro, consentire l'emersione di veri e propri debiti fuori bilancio (o passività potenziali), laddove l'Ente creditore abbia correttamente evidenziato nel proprio rendiconto residui attivi erroneamente non risultanti nel bilancio dell'ente debitore (di regola, la Regione Campania).

In altri casi, al contrario, il rispetto delle regole contabili da parte dell'ente presunto debitore consente l'emersione, nel rendiconto dell'ente corrispondente, di residui attivi privi del requisito dell'esigibilità, dunque in assenza (originaria o sopravvenuta) dei relativi presupposti di iscrizione o conservazione.

Ovviamente, nel corso dell'accertamento possono altresì evidenziarsi mere discordanze negli importi iscritti nei bilanci.

L'attento svolgimento delle operazioni contabili in esame consente di assumere i provvedimenti necessari per la riconciliazione (riconoscimento del debito fuori bilancio, assunzione dell'accertamento dell'entrata, stralcio dei residui, ecc.), in tal modo incidendo sugli equilibri e riducendo il rischio di emersione di passività latenti.

A questo fine, ove emergano discordanze rilevanti, in termini di passività non esposte nel bilancio di un ente, appare altresì opportuno istituire un apposito fondo rischi nel quale accantonare importi corrispondenti agli scostamenti, al fine di governare gli effetti del concretizzarsi dell'obbligo di iscrivere eventuali passività.

In concreto, il rischio di disallineamenti è particolarmente evidente in caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali il principio contabile 4/2, al paragrafo 3.6 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., prevede, per il soggetto beneficiario, l'accertamento delle entrate con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni da parte dell'ente erogatore.

In altri termini, nel rispetto del generale principio della contabilità finanziaria potenziata (secondo cui possono essere iscritte in bilancio solo obbligazioni che si prevede saranno esigibili nell'esercizio), allo scopo di assicurare l'esatta corrispondenza dell'imputazione nei bilanci dell'amministrazione erogante e di quella beneficiaria, la prima è tenuta – fermo l'obbligo di impegno al momento del perfezionarsi dell'obbligazione – a imputare le spese oggetto del provvedimento che dispone il contributo ai successivi esercizi in cui è prevista

la loro realizzazione da parte della seconda; a sua volta, l'amministrazione beneficiaria è tenuta a imputare i corrispondenti accertamenti di entrata ai medesimi esercizi in cui l'altro ente registra gli impegni.

A tali fini, come noto, risulta essenziale il puntuale governo dei cronoprogrammi di spesa (predisposto dal beneficiario e presentato al finanziatore), da aggiornare ogni qual volta si realizzino scostamenti nell'andamento della spesa rispetto a quella programmata, previa tempestiva comunicazione all'ente erogante da parte del beneficiario, quantomeno in occasione delle rendicontazioni periodiche.

Ciò posto, la concreta verifica effettuata dalla Sezione, pur limitata allo stato ai rapporti debito-credito tra la Regione e le Province, la Città metropolitana e i Capoluoghi di provincia, ha condotto all'emersione di numerosi disallineamenti contabili che richiederanno ulteriori, opportuni approfondimenti.

Peraltro, la Regione ha offerto dettagliate osservazioni in ordine alle fattispecie segnalate dalla Sezione all'esito dell'istruttoria.

Dal loro esame sembra emergere che, in molti casi, gli scostamenti sono dovuti alla non puntuale rappresentazione dei fondi contabilmente disponibili da parte dei soggetti beneficiari, connessa alla riprogrammazione dei trasferimenti destinati a opere pubbliche.

È quanto accade, ad esempio, per le poste afferenti al Piano Sviluppo e Coesione in capo alla Regione in quanto Autorità di gestione del Fondo Sviluppo e Coesione, defINANZIATI con provvedimenti formalmente assentiti in ragione del mancato raggiungimento, da parte degli enti locali interessati, delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro i termini perentori prescritti dal legislatore. In conclusione, sul punto le deduzioni regionali appaiono complessivamente attendibili, salva la necessità dei richiamati approfondimenti e ferma l'esigenza di assicurare il concreto allineamento delle reciproche poste di bilancio, assicurando sia la regolarità contabile e amministrativa degli atti che la verifica degli equilibri di bilancio, atteso che i rapporti creditor e debitor incidono sulla corretta costruzione dei risultati di amministrazione.

12. La Sezione regionale ha disposto, per la prima volta con riferimento al rendiconto 2024, la verifica dell'affidabilità e della regolarità delle scritture contabili, applicando la tecnica di campionamento già utilizzata dalla Corte dei conti europea per la *Déclaration d'Assurance* (DAS) sul bilancio dell'UE. In totale, sono stati estratti 30 mandati di pagamento; sono emerse frequenti irregolarità formali, tuttavia, l'audit ha accertato la corretta imputazione

delle spese, la regolare corrispondenza tra documentazione e importi e il rispetto dei principi e delle norme regionali in materia di contabilità.

13. Con riguardo alle spese risulta necessario soffermarsi su quelle che hanno interessato l'impiego delle risorse europee, nel 2024 integrate dai Fondi strutturali europei del ciclo di programmazione 2021-2027, dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché ai Fondi del ciclo precedente (2014-2020), in fase di chiusura.

Con limitato riferimento al "PNRR", la cui attuazione è entrata in una fase decisiva, nel 2024 si è definito il quadro complessivo dei progetti riferiti alle risorse di cui la Regione Campania risulta soggetto attuatore (è stata anche attivata la Missione 7 (REPowerEU), nell'ambito della quale sono state assegnate ulteriori risorse per 111,75 milioni di euro).

In particolare, tenendo conto non solo delle risorse del PNRR e del PNC (il piano complementare, con cui l'Italia ha integrato i fondi comunitari), ma anche di quelle del FOI (fondo opere indifferibili) e altre fonti di finanziamento, le risorse complessive assegnate alla Campania quale soggetto attuatore al 31 dicembre 2024 erano pari a 4 miliardi e 707 milioni di euro, di cui 3 miliardi e 777 milioni per PNRR e PNC.

A fronte di tali risorse, al 31 dicembre 2024 risultavano impegnati importi per 1 miliardo e 936 milioni di euro. I pagamenti, tuttavia, erano limitati a 544,9 milioni di euro, dunque pari solo al 14% delle risorse da spendere.

Non a caso, nel corso del 2024 sono state attivate misure sostitutive finalizzate alla salvaguardia di investimenti in condizioni critiche: in particolare, per l'intero investimento relativo all'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature e per alcuni interventi inerenti i "siti orfani" - ossia, le aree potenzialmente contaminate di cui non si riesce a individuare il responsabile dell'inquinamento o in cui esso, se individuato, non provvede alla bonifica.

Nel complesso, è emerso un quadro caratterizzato da forti chiaroscuri, in cui la percentuale di spesa liquidata a fine 2024 non raggiungeva (salvo che per una linea di spesa, la Missione 5) valori superiori a un quarto delle risorse assegnate.

Anche le spese impegnate risultavano percentualmente limitate rispetto alle risorse disponibili, con un'eccezione importante per la missione Sanità, in cui l'indice era superiore all'85% (ma i pagamenti erano contenuti al 9% dell'impegnato).

Considerata la plausibile accelerazione della spesa intervenuta nel 2025, i dati saranno oggetto di monitoraggi aggiornati alla chiusura dell'esercizio in corso, attesa la necessità di

perseguire la massima efficacia possibile nell'erogazione dei fondi assegnati e nella realizzazione degli interventi finanziati.

14. Quanto alla *spesa sanitaria*, l'istruttoria svolta si è come di consueto concentrata sulla corretta perimetrazione delle entrate e delle spese vincolate al finanziamento della spesa sanitaria "costituzionalmente necessaria".

Il cd. "*perimetro sanitario*", definito ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 118/2011, rappresenta quell'area del bilancio regionale che racchiude le risorse vincolate al finanziamento della spesa sanitaria "costituzionalmente necessaria". Si tratta di risorse volte a soddisfare le prestazioni essenziali per la tutela del diritto alla salute (cc.dd. LEA) individuate dalla Legge per realizzare l'uguaglianza sostanziale dei cittadini su tutto il territorio della Repubblica (art. 3, comma 2 e art. 117 comma 2 lettera m Cost.). In ragione di ciò, la legge prevede particolari metodologie per separare il fabbisogno finanziario, destinato a spese incompressibili, da quello di altre prestazioni, suscettibili di una valutazione di sostenibilità (v. art. 20 del D.lgs. 118/2011) in quanto, usando le parole della Consulta "*La sostenibilità della spesa non può essere verificata all'interno di risorse promiscuamente stanziare attraverso complessivi riferimenti numerici*" (v. Corte costituzionale sentenza n. 275/16).

14.1 Nell'ambito del precedente giudizio di parifica, particolare attenzione è stata riservata alle risorse inserite nel perimetro sanitario destinate al finanziamento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.C.) istituita dalla Regione Campania con la legge n. 10 del 29 luglio 1998. Ai fini del finanziamento delle sue funzioni, la legge istitutiva ha previsto l'impiego di una quota del fondo sanitario indistinto (nel 2024, per 49,68 milioni), senza però imporre *ex ante* la specificazione del fabbisogno delle attività riconducibili ai LEA, distinguendolo da quello relativo alle funzioni *ambientali* attribuite all'Agenzia e in assenza, *ex post*, di un sistema di rilevazione analitica a comprova del corretto impiego delle risorse vincolate. Per questi motivi, il 3 marzo 2025 è stata depositata ordinanza n. 103 con cui è stata sollevata questione di costituzionalità dell'art 22, primo comma, lett. a) e secondo comma della legge regionale n. 10/1998, la cui trattazione è fissata il 21 ottobre 2025.

Per l'adeguamento ai sopra evidenziati rilievi e nelle more della definizione del giudizio di costituzionalità, in sede di adozione della legge di approvazione del rendiconto di gestione 2023, la Regione ha stabilito, in applicazione del principio di prudenza, di accantonare nella voce "altri accantonamenti", uno specifico "*fondo rischi parifica 2023*", pari a complessivi euro 58.796.706,20 comprensivo delle risorse trasferite all'Agenzia nel 2023 pari a euro

58.056.710,00.

In occasione dell'udienza di preparifica è stato peraltro rilevato che il valore finale dell'accantonamento "*fondo rischi parifica 2023*" al 31/12/2023 divergeva di euro 55.161,40 da quello iniziale 2024, avendo la Regione iscritto nel bilancio 2024 un valore lievemente maggiore e pari a euro 58.851.867,60 in luogo di euro 58.796.706,20 accantonati al 31/12/2023, in violazione del principio di necessaria coincidenza dei dati finanziari all'1.1. rispetto a quelli relativi al 31.12 dell'esercizio precedente.

Il fondo in esame nel corso del 2024 è stato implementato prudentemente dalla Regione per tener conto delle risorse erogate in favore dell'ARPAC a valere sulle risorse sanitarie nelle more della definizione del giudizio di costituzionalità. Nel corso del 2024, la Regione ha riconosciuto infatti all'Agenzia un finanziamento di euro 49.680.000,00 che rappresenta il 77,66% delle entrate accertate dall'ARPAC nel 2024 al netto delle partite di giro (pari a 63,97 milioni di euro). A fronte di tale finanziamento, la Regione ha incrementato il "*fondo parifica 2023*", per un importo pari a euro 48.180.000,00 definito tenuto conto delle operazioni di restituzione da parte dell'Agenzia di anticipazioni ricevute dalla Regione negli anni 2017 e 2018.

14.2 Particolare attenzione, è stata altresì dedicata alla conclusione del *piano di rientro dal disavanzo sanitario* da parte dell'Amministrazione regionale. E' noto infatti, che la Regione Campania ha attivato dal 2007 la procedura di rientro dal disavanzo sanitario (che nel 2006 risultava pari a circa 6 miliardi di euro), consistente essenzialmente nel «*perseguimento dell'equilibrio economico e di riorganizzazione del servizio per il rispetto dei livelli essenziali di assistenza*» ("LEA"). La normativa non si sofferma esplicitamente sui requisiti cui è subordinata la fuoriuscita dal piano di rientro, con il rischio che l'esito dipenda in larga misura da discrezionali valutazioni ministeriali. Tuttavia, ad avviso del Collegio è evidente che il venir meno dei presupposti abilitanti l'avvio della procedura integri, simmetricamente alle condizioni di ingresso, una condizione molto significativa, a tal fine non è di certo trascurabile che il bilancio consolidato sanitario della Campania è ormai strutturalmente in equilibrio economico-finanziario dal 2013. Peraltro, dal punto di vista della qualità dell'assistenza sanitaria, la Campania ha raggiunto e superato i valori soglia in ciascuna delle tre aree assistenziali (prevenzione, territoriale e ospedaliera) considerate dalla legge ai fini della garanzia dei LEA, che hanno infatti comportato l'uscita dal commissariamento fin dal 2020. Tuttavia, nella riunione congiunta del Tavolo Tecnico e del Comitato Permanente per

la Verifica dei LEA del 4 agosto 2025, il Ministero della Salute si è espresso negativamente sull'istanza della Regione di uscita dal piano di rientro. Il diniego è motivato dal livello ritenuto non soddisfacente, nel 2023, di due indicatori: offerta di posti letto della rete residenziale per anziani e soglie minime di screening mammografico e colon - retto.

A tal riguardo, come sottolineato anche in sede controdeduttiva dalla Regione, si deve osservare che – fermo il ricordato superamento dei valori soglia in ciascuna delle tre aree assistenziali – il mancato conseguimento di tali specifici *targets* (di cui non risulta chiaro il fondamento del valore condizionante, ai fini della decisione) dipende da fattori difficilmente governabili, come l'assenza di domanda del servizio, o ragioni culturali (emblematico lo scarso ricorso alle RSA dovuto alla scelta comune di trattenere gli anziani non autosufficienti in famiglia, tanto che il tasso di occupazione dei posti disponibili attualmente nelle RSA è pari al 60%, al punto che l'ulteriore incremento dei posti appare non solo non necessario per il soddisfacimento del bisogno assistenziale, ma in ipotesi diseconomico e dannoso).

Ritenendo irragionevole il diniego, la Regione Campania ha promosso ricorso al giudice amministrativo. Prescindendo in questa sede dai suoi esiti, il Collegio osserva che la permanenza nella procedura di rientro determina un'importante compressione dell'autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni, attesa l'impossibilità, tra l'altro, di erogare prestazioni extra-LEA anche se con fondi propri di bilancio, remunerare le prestazioni sanitarie con tariffe superiori a quelle stabilite a livello nazionale, destinare ulteriori risorse per favorire la permanenza del personale medico e paramedico sul territorio o, ancora, procedere ad assunzioni non vincolate da stringenti limiti, contribuendo, in tal modo, all'incremento del fenomeno della mobilità sanitaria.

Si tratta di esigenze che sembrano condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che, nella riunione del 1° ottobre 2025, ha concordato sull'urgente necessità di definire puntuali modalità di uscita dai piani di rientro (nonché di evitare la dilatazione tra i tempi dei relativi procedimenti), per evitare una potenziale limitazione *sine die* dei livelli di autonomia regionale costituzionalmente garantiti.

15. Il sopra richiamato "*fondo rischi parifica 2023*" tiene conto anche di un accantonamento di risorse pari a euro 739.996,20, relative alle spese destinate al pagamento delle spettanze stipendiali del personale distaccato/comandato presso la Giunta (capitolo U00058).

La Sezione infatti, con la richiamata decisione n. 250/2024/PARI, ha sospeso il giudizio per

sollevare questione di costituzionalità anche in riferimento a due norme regionali che autorizzavano un incremento di spesa di personale. In particolare con l'Ordinanza n. 102 del 3 marzo 2025 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 46 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 e ss.mm.ii. che autorizzava al pagamento delle spettanze stipendiali del personale assunto dalle società partecipate e distaccato/comandato presso la Giunta o il Consiglio regionale ammontanti per il 2023 ad euro 739.996,20 per la Giunta e 1.217.604,67 per il Consiglio.

Con l'Ordinanza n. 101 del 3 marzo 2025, invece, la Sezione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della L.R. 27/01/2012, n. 1 come modificato dalla L.R. n. 2 del 4 marzo 2021 e disposizioni correlate, che ha previsto e finanziato - nel 2023 per euro 813.688,612 - un unico emolumento omnicomprensivo in favore del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli Organi politici. Nelle more della definizione dei due giudizi di costituzionalità pertanto la valutazione definitiva sulla legittimità di tali poste contabili è sospesa.

Sempre sul versante della *spesa di personale*, sono stati effettuati approfondimenti sul rispetto della previsione dell'articolo 4-bis del D.L. 13/2023 (come convertito), che ha previsto l'obbligo di assegnare ai *dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali* nonché ai *dirigenti apicali* delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento, valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30%. È emerso che il Consiglio regionale non ha garantito idonee modalità di implementazione della previsione normativa.

16. L'analisi istruttoria della Sezione, in continuità rispetto al 2023, si è focalizzata, altresì, sul *settore dei trasporti*, evidenziando, in particolare per il trasporto su gomma, ancora una volta la proroga di contratti, per ora fino al 31/12/2025, che per loro stessa natura avrebbero dovuto avere una durata limitata (cd.dd. "contratti ponte"). Restano ancora non definite le procedure ad evidenza pubblica, indette per l'affidamento, di durata decennale, di quattro lotti del Bacino Unico regionale dei servizi TPL (comprendenti tutto il territorio regionale ad eccezione del Comune di Napoli), iniziate nel 2017, aggiudicate solo nel corso del 2024, ma ancora oggi non concluse con la sottoscrizione dei contratti di servizio, la conclusione di tali procedure consentirebbe peraltro di presidiare l'interesse a scongiurare eventuali "sovra-compensazioni" in favore dei gestori, fonte di potenziali danni.

17. La decisione n. 250/2024/PARI di parifica del rendiconto 2023 ha condizionato anche

l'evoluzione dei dati patrimoniali ed economici, infatti la Regione al fine di adeguare il rendiconto ai *dicta* della Sezione ha incrementato di euro 16.417.622,55 il fondo crediti di subbia esigibilità e ha incrementato la voce "altri accantonamenti" creando un fondo rischi denominato, come detto sopra, "*fondo rischi parifica 2023*" pari a euro 58.796.706,20 nell'attesa dell'esito dei giudizi di costituzionalità.

Tali variazioni hanno comportato la necessità di rettificare i dati economico-patrimoniali, con effetti, naturalmente, anche sul valore del patrimonio netto, in particolare si è registrato un incremento del *fondo svalutazione crediti* di euro 16.417.622,55 pari all'aumento del FCDE e un incremento del *fondo rischi* di euro 58.796.706,20, per l'effetto dell'accantonamento al "*fondo rischi parifica 2023*", che ha comportato un peggioramento del risultato economico dell'esercizio di euro 75.214.328,75, che, a sua volta, rispetto al dato pre-parifica, ha peggiorato il valore del patrimonio netto di pari importo.

Pertanto il valore negativo del patrimonio netto 2023 è di -5.078.581.386,22 (quello risultante dalla Legge Regionale n. 1 del 19 marzo 2025) e non di euro - 5.003.367.057,47.

17.1 Lo stato patrimoniale al 31.12.2024 evidenzia un patrimonio netto di -3.678.475.907,44 euro, in miglioramento di euro 1.400.105.478,78 rispetto al precedente esercizio, in cui era pari ad euro 5.078.581.386,22 (*post* rettifica).

Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al Fondo di Dotazione	0,00
Immobilizzazioni	3.681.488.032,87
Attivo circolante	10.674.870.182,90
Ratei e risconti	4.677.152,32
TOTALE ATTIVO	14.361.035.368,09

Tabella n. 9- Fonte: Delibera di Giunta regionale n. 232 del 29 aprile 2025, Allegato n. 20, pag. 169 e ss.

Il corrispondente valore del passivo evidenzia i seguenti valori:

Patrimonio netto	-3.678.475.907,44
Fondi Rischi e Oneri	801.432.171,23
Trattamento di fine rapporto	0,00
Debiti	14.941.160.992,08
Ratei e risconti	2.296.918.112,22
TOTALE PASSIVO	14.361.035.368,09

Tabella n. 10 - Fonte: dati forniti dalla Regione e rielaborati dalla Sezione

Il risultato economico d'esercizio 2024 pari ad euro 1.401.042.190,91, viene a essere così determinato:

A) Componenti positivi della Gestione	19.840.675.671,88
B) Componenti negativi della Gestione	18.316.291.266,86
Differenza (A-B)	1.524.384.405,02
C) Proventi e Oneri finanziari	-204.335.489,36
D) Rettifiche di valore attività finanziarie	0,00
E) Proventi e oneri straordinari	98.431.506,47
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	1.418.480.422,13
Imposte	17.438.231,22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.401.042.190,91

Tabella n. 11 - Fonte: dati forniti dalla Regione e rielaborati dalla Sezione

In termini dinamici, il patrimonio della Regione Campania si è evoluto nell'ultimo quinquennio come di seguito rappresentato

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ATTIVO						
A) crediti vs lo Stato/P.a. dotazione	0	0	0	0	0	0
B) Immobilizzazioni	1.823.460.803,79	3.660.008.162,89	3.745.124.261,01	3.883.814.595,65	3.888.879.854,80	3.681.488.032,87
B.1 immateriali	170.447.084,81	271.991.770,24	353.962.692,06	446.402.265,57	382.462.186,87	439.476.553,58
B.2 materiali	1.288.376.582,46	1.385.459.605,06	1.464.370.991,75	1.620.540.084,63	1.892.580.385,93	2.115.735.930,43
B.3 finanziarie	364.637.136,52	2.002.556.787,59	1.926.790.577,20	1.816.872.245,45	1.613.837.282,00	1.126.275.548,86
C) Attivo circolante	10.636.173.572,05	7.948.622.457,40	8.851.461.042,12	8.765.973.479,89	9.079.077.295,45	10.674.870.182,90
C.1 Rimanenze	0	0	0,00	0,00	1.277.867,93	4.574.738,71
C.2 Crediti	10.191.430.748,37	7.009.192.396,97	7.233.191.235,41	7.726.024.241,44	7.855.266.977,91	9.275.412.377,95
C.3 Att. Finanziarie	0	0	0	0	0	0
C.4 Cassa	444.742.823,68	939.430.060,43	1.618.269.806,71	1.039.949.238,45	1.222.532.449,61	1.394.883.066,24
D) Ratei e risconti	9.806.442,96	3.105.594,34	3.478.414,38	3.859.806,47	4.243.846,76	4.677.152,32
TOTALE ATTIVO	12.469.440.818,80	11.611.736.214,63	12.600.063.717,51	12.653.647.882,01	12.972.200.997,01	14.361.035.368,09
PASSIVO						
A) PATRIMONIO NETTO	-7.314.932.617,69	-7.767.836.868,91	-6.993.930.184,69	-6.304.136.037,30	-5.078.581.386,22	-3.678.475.907,44

B) FONDO RISCHI E ONERI	614.786.158,78	383.986.700,42	489.559.980,92	654.203.920,27	773.515.162,12	801.432.171,23
C) TFR	0	0	0	0	0	0
D) DEBITI	17.708.825.187,65	17.462.235.698,52	17.342.007.641,76	15.896.298.415,14	14.802.080.714,86	14.941.160.992,08
E) RATEI E RISCONTI	1.460.762.090,06	1.533.350.684,60	1.762.426.279,52	2.407.281.583,90	2.475.186.506,25	2.296.918.112,22
TOTALE PASSIVO	12.469.440.818,80	11.611.736.214,63	12.600.063.717,51	12.653.647.882,01	12.972.200.997,01	14.361.035.368,09

Tabella n. 12 - Fonte: dati forniti dalla Regione e rielaborati dalla Sezione

Dopo il peggioramento di euro - 452.904.251,22 registrato nel 2020 rispetto al 2019, il Collegio osserva un graduale miglioramento del patrimonio netto che, come evidenziato, sebbene ancora negativo, passa dal valore di 5.078.581.386,22 del 2023 ad euro 3.678.475.907,44 del 2024.

Ancora sul versante del patrimonio, nel rinviare alla allegata relazione per tutti gli aspetti gestionali, in questa sede il Collegio ritiene opportuno confermare l'invito alla Regione ad una corretta e tempestiva attuazione del processo di razionalizzazione periodica delle società partecipate in conformità agli obblighi di legge e in particolare di quelli motivazionali richiesti dall'art. 20 TUSP, riservandosi ogni più ampio monitoraggio.

Il Collegio continuerà, inoltre, a monitorare il processo di gestione e valorizzazione dei beni facenti parte del demanio marittimo, nel rispetto delle coordinate ermeneutiche elaborate anche dalla giurisprudenza euro-unitaria ed amministrativa.

P.Q.M.

sulla base dei dati acquisiti, delle verifiche effettuate e sentiti il Procuratore regionale per la Campania e la Regione Campania

DICHIARA

non ammissibile, nei termini di cui in motivazione, l'intervento depositato in data 1° ottobre 2025 (prot. n. 7751) dall'Avv. Giuseppe Pellegrino nell'interesse dei suoi rappresentati, spiegato nel presente giudizio di parifica del rendiconto regionale per l'esercizio 2024,

PARIFICA

il rendiconto generale della regione Campania per l'esercizio 2024 ad eccezione:

- del "*fondo rischi contenzioso*", tenuto conto dell'accertata sottostima di euro 745.498,76 per aver incluso anche fattispecie qualificabili come debiti fuori bilancio ex lett. a), comma 1 dell'art. 73 del D.lgs. n. 118/2011;

- del “fondo di accantonamento per debiti fuori bilancio non riconosciuti al 31.12”, tenuto conto dell’accertata sottostima di euro 3.582.783,73 per non aver incluso debiti maturati entro il termine dell’esercizio, per come indicati in motivazione;

Il tutto con conseguente rideterminazione in aumento di euro 4.328.282,49 della “Riga B” (poste accantonate) del risultato di amministrazione al 31.12.2024, con effetto sul saldo finale di “Riga E”;

SOSPENDE

il giudizio di parificazione, nelle more della definizione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nell’ambito del giudizio di parificazione sull’esercizio 2023, in riferimento ai seguenti capitoli di spesa:

1. capitolo n. U07020 sul quale sono imputate le spese per il finanziamento dell’ARPAC a valere sulle risorse del perimetro sanitario;
2. capitolo n. U00008 limitatamente alle spese destinate al finanziamento dell’unico emolumento omnicomprendivo destinato al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli Organi politici;
3. capitoli U00058 e U00008 limitatamente alle spese destinate al pagamento delle spettanze stipendiali del personale distaccato/comandato rispettivamente presso la Giunta o il Consiglio regionale;

Per l’effetto,

SOSPENDE

la decisione *definitiva* sulla parifica del Rendiconto generale della Regione Campania per il 2024 nelle sue componenti del Conto del bilancio, del Conto economico e dello Stato patrimoniale.

APPROVA

la relazione, resa ai sensi dell’art. 41 del T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell’art. 1, comma 5, del decreto - legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213 con i rilievi, le osservazioni e le raccomandazioni in essa contenute.

DISPONE

la trasmissione di copia della presente Decisione, con l’unita Relazione, al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta della Regione Campania, nonché alla Procura

regionale della Corte dei conti per la Campania, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le determinazioni di competenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.

GLI ESTENSORI

IL PRESIDENTE

Ilaria Cirillo

Massimo Gagliardi

Domenico Cerqua

La presente decisione, il cui dispositivo è stato letto all'udienza del 7 ottobre 2025, è stata depositata in Segreteria.

Depositato in Segreteria in data 15 novembre 2025

Il Direttore della Segreteria

Giuseppe Imposimato